

## **REGIONE TOSCANA**

### **LEGGE REGIONALE 6 giugno 2012 , n. 25**

**Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale).**

**(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 15 giugno 2012)**

#### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

Ha approvato

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

#### **Art. 1**

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 64/2011

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 64/2011 e' sostituito dal seguente:

«1. La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali e le variazioni della stessa sono presentate mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'art. 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), al servizio fitosanitario regionale.».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 64/2011 e' abrogato.

Art. 2

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 64/2011

1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 64/2011  
e' inserito il seguente:

«3-bis. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con  
legge di bilancio.».

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della  
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  
osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 giugno 2012

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  
nella seduta del 29 maggio 2012.

(Omissis).